

**TRIBUNALE DI LARINO - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX. ARTT. 414**

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Per la Prof.

**CASSETTA Mariagrazia Assunta**, (c.f. CSSMGR59P52I179U), nata a Santa Croce del Sannio (BN) il 12.09.1959 e residente in Termoli alla Via Ancona n. 72, rappresentata in via congiunta e disgiunta dagli **Avv.ti Fortunato Niro** (C.F. NRIFTN66S30Z112A - **PEC avvocato.niro@cnfpec.it**) e **Gian Domenico Santoro** (C.F. SNTGDM61L04Z700G - **PEC avvgiandomenicosantoro@puntopec.it**) giusta procura in calce presente atto, ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio del secondo in Termoli alla Via Corsica n. 40. I suddetti difensori dichiarano di voler ricevere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC avvocato.niro@cnfpec.it e avvgiandomenicosantoro@puntopec.it ovvero al n. di fax 04321500231 - 0875702570,

**Ricorrente**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE** in persona del dirigente *pro tempore*;

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "GIOVANNI BOCCARDI"** in persona del dirigente *pro tempore*,

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso alla Via Garibaldi n. 124;

**Resistenti**

**E nei confronti**

dei docenti inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di II fascia vigenti negli anni scolastici 2014/2017 (e aggiornate ai sensi del DM 248/2015 e DM 326/2015) per la classe di concorso A060, Graduatorie gestite dal **ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "GIOVANNI BOCCARDI"** e di riflesso delle



Graduatorie delle scuole indicate nel Modello B dalla ricorrente

**Resistenti potenziali**

**PER LA DISAPPLICAZIONE**

**QUALE ATTI PRESUPPOSTI** dei seguenti provvedimenti:

1. Decreto n. 248 del 04 maggio 2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui, all'art. 1, comma I, stabilisce che *“Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II, III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti già collocati nella III fascia delle graduatorie di istituto che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento”*, **per quanto non prevede l'inserimento per tali soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella posizione spettante in base al punteggio (inserimento c.d. "a pettine") e non in coda (per il tramite di un "elenco aggiuntivo")**;

2. del **D.M. 3 giugno 2015 n. 326 che sostituisce il D.M. 4 maggio 2015 n. 248** *Integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente, trasmesso e pubblicato con nota prot. 16479 del 4 giugno 2015*, nella parte in cui, **all'art. 1, commi 1** (per la scuola secondaria) **e 2** (per la scuola dell'infanzia e primaria), stabilisce che *[...] i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e **sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento** [...]*;

3. del **Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 680 del 6 luglio 2015**, nella parte in cui, **all'art. 2** (*Inserimento in II fascia aggiuntiva*), **comma 1**, dispone che: *“I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1° febbraio 2015 e coloro che lo conseguiranno entro il 1° agosto 2015, possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e **sono collocati, rispettivamente, in due fasce aggiuntive alla graduatoria di inizio triennio ordinate secondo la finestra semestrale di riferimento**”*; **all'art. 3** (*Titolo di specializzazione sul sostegno*), **comma 3**, dispone altresì



che: ***“Gli aspiranti di cui al comma 1 sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell'elenco aggiuntivo di appartenenza.”***

4. nonché della **nota AOODGPER — Direzione Generale Personale della Scuola Prot. n. 14578 del 13.05.2015 e della nota prot. AOODGPER n. 15479 del 04.06.2015 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca** - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione, direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali Provinciali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici rispettivamente il D.M. 248/15 e il D.M.236/15,

**NONCHÉ PER LA DISAPPLICAZIONE OVVERO RETTIFICA**

**QUALE ATTI CONSEQUENZIALI**, delle Graduatorie d'Istituto di II fascia delle seguenti istituzioni scolastiche che gestiscono in qualità di responsabili del procedimento amministrativo, l'inserimento in graduatoria della ricorrente nelle istituzioni scolastiche scelte con il Modello B (All.):

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “GIOVANNI BOCCARDI”** E DI RIFLESSO DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE: ITC “GIOVANNI BOCCARDI, IPSAR “F. DI SVEVIA”, ISTITUTO SUPERIORE LARINO, “E. MAJORANA”, ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE, LICEO “ALFANO” DA TERMOLI, IST. OMNICOMPRESIVO GUGLIONESI, IPSIA MONTENERO, IST. OMNICOMPRESIVO S. CROCE DI MAGLIANO, ITI “G. MARCONI”, LICEO “ROMITA”, LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G.M. GALANTI”, “L. PILLA”, IST. SUPERIORE “MARIO PAGANO”, IPSIA L. MONTINI - CUOCO, L. SCIENTIFICO “M. PAGANO”, ITS “SANDRO PERTINI”, IST, PROFESSIONALE CASACALENDA, ISTITUTO SUPERIORE BOJANO, ISTITUTO MAGISTRALE SCARANO.

§ § §

**FATTO**

1. La ricorrente è docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda con n. 2 contratti su spezzoni orari (di 4 e 2 ore) dal 10.12.2016 al 30.06.2016 e 11.12.2016 al 30.06.2016 che ha conseguito l'abilitazione in data 29.10.2014 nella classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia), tramite la frequenza con esito positivo ai Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) banditi dall'Università, degli Studi del Molise e svoltisi nell'anno accademico 2013/2014 ai sensi dell'art. 15, comma 1 bis del DM n. 249/2010.
2. Sulla base dei criteri dettati all'art. 3 comma 1 del Decreto



Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013 (All.) emanato dal MIUR, i corsi dovevano iniziare entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli esami di abilitazione, come recita il prefato decreto, “[...] dovranno essere svolti entro la fine di luglio 2014”.

3. Sta di fatto che per cause non imputabili alla ricorrente gli esami di abilitazione finali sono andati ben oltre la fine di luglio 2014 (come previsto dal prefato Decreto Dipartimentale) e la stessa, pur avendo presentata domanda di inserimento (con riserva) nelle graduatorie d'istituto di II fascia in data 16.06.2014 ne è rimasta esclusa e quindi successivamente costretta ad inserirsi, subendo già per tale motivo un oggettivo pregiudizio, nelle graduatorie di II fascia con un anno di ritardo, in virtù della “finestra” prevista dal **DM 353 del 2014** (All.), resa esecutiva dai **DDMM n. 248 del 4 maggio 2015** (All.) e **n. 326 del 3 giugno 2015** (All.), **quest'ultimo integrativo e modificativo del primo**.

4. L'originario **DM 353 del 2014** prevedeva espressamente **e senza ulteriori specificazioni** l'entrata in graduatoria dei neo abilitati, mentre i **DDMM n. 248 del 4 maggio 2015 e n. 326 del 3 giugno 2015**<sup>1</sup> hanno introdotto un elemento di novità, consistente nella previsione di un **ELENCO AGGIUNTIVO in cui collocare i beneficiari**, della finestra abilitativi nell'A.A. 2014-2015 ossia soltanto i docenti iscritti d'ufficio nella seconda classe di frequenza del P.A.S.

5. **Con il D.M. n. 248 del 4 maggio 2015**, il MIUR, infatti, ha diramato disposizioni inerenti le graduatorie di istituto finalizzate all'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, stabilendo che, nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, nonché la scuola dell'infanzia e primaria, i soggetti già collocati nella III fascia delle graduatorie di istituto (requisito eliminato dal DM 326 del 3 giugno 2015) che acquisiscono il titolo

---

<sup>1</sup> il D.M. 3 giugno 2015 n. 326 modifica il D.M. 4 maggio 2015 n. 248, in relazione alle finestre di integrazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia del personale docente nel senso di estendere la possibilità di iscriversi nel predetto elenco aggiuntivo anche ai docenti della scuola secondaria di I e II grado non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III fascia e ai docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria; mentre le date entro cui conseguire il titolo di abilitazione: entro il 1° febbraio e entro il 1° agosto di ciascun anno; i titoli conseguiti sono valutabili entro le medesime date; restano invariate le disposizioni per i docenti che conseguono il titolo di specializzazione ai sostegni, in quanto a tali docenti il relativo punteggio sarà loro riconosciuto a sé e non a quello dell'aggiornamento triennale.



di abilitazione rispettivamente entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascun anno, possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un **ELENCO AGGIUNTIVO** relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

Dalla riportata descrizione fattuale emerge che l'apertura delle Graduatorie d'istituto con la finestra che ha permesso l'inserimento in seconda fascia dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione in posizione subordinata (in coda) rispetto a chi era già inserito, mediante l'istituzione di un elenco aggiuntivo, di cui nessuna menzione faceva il D.M. 353/2014, risulta illegittima per i motivi che, dopo aver chiarito la correttezza della giurisdizione adita, appresso si specificano.

§ § §

## **In Via Preliminare**

### **1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti, contemplata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché **non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti.** Ciò perché **l'assenza di un bando di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria;** pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula. Si è quindi in presenza di atti i quali esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1) non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato



(D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il **“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo.**

*Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”.*

A tal proposito e appena il caso di richiamare la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011<sup>2</sup> con la quale viene sancita definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro.

A tal proposito si confronti anche una recentissima sentenza del **TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015**, che, in tema di giurisdizione afferma che senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad

---

<sup>2</sup> Invero, la giurisprudenza ha ormai risolto il dubbio interpretativo riconoscendo la giurisdizione ordinaria delle controversie cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie della pubblica amministrazione. Il TAR Lazio- Roma, sez. III-bis, con la sentenza del 30.01.2012 n. 1021. ha di recente stabilito che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di pubblica espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti che non possono che restare compresi tra determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Precedentemente il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con sentenza del 12.07.2011 n. 11 aveva osservato che in numerose sentenze rese in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo costantemente ritenuto sussistere la giurisdizione del GO ordinario. Questa tesi - come rilevato anche dalla Sezione remittente - è stata seguita dalla giurisprudenza maggioritaria giudici amministrativi di primo grado.

A fronte di una tale complessità di posizioni ed orientamenti, l'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 11/2011 risolve questione fondando il proprio ragionamento logico-giuridico sulla base della situazione giuridica protetta, della natura attività esercitata dall'amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto.



oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Da ultimo, eliminando ogni dubbio in proposito, **il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015**, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione **sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno:**

*“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente lesa dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa.*

*Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle*



*amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".*

**Ne deriva che le ricorrenti hanno piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.**

Tanto premesso, avverso i provvedimenti impugnati ricorre la Prof. Cassetta, rappresentata e difesa *ut supra* per i seguenti

### **MOTIVI IN DIRITTO**

#### **VIOLAZIONE DELL' 14, COMMA 1 DEL D.M. N. 353/2014 E VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.**

Il dm n. 353 del 22 maggio 2014 ha dettato disposizioni per la costituzione della graduatorie d'istituto (utilizzabili per le supplenze brevi) per il triennio 2014/2017 fissando al 23 giugno 2014 la data ultima per la presentazione delle domande.

I docenti già inseriti in graduatoria ad esaurimento (cioè nelle graduatorie utilizzabili anche per le immissioni in ruolo), entro tale data, potevano chiedere di essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie d'istituto.

I docenti in possesso di abilitazione, ma non inseriti nelle GAE, entro il 23 giugno 2014 potevano chiedere l'inserimento nella seconda fascia delle suddette graduatorie d'istituto.

I docenti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma non abilitati, entro tale data potevano chiedere l'inserimento nella terza fascia.

**Il comma primo dell'art. 14 del DM 353/2014**, tuttavia, allo scopo di valorizzare il titolo di abilitazione, anche se conseguito oltre i termini della prima integrazione delle graduatorie d'istituto, ha previsto

- **alla prima alinea**, l'apertura di finestre semestrali per l'inserimento in II fascia degli aspiranti già inseriti in III fascia che avrebbero conseguito il titolo di abilitazione dopo il 23 giugno del 2014;
- **alla seconda alinea**, il diritto di precedenza assoluta nella III fascia delle suddette graduatorie all'atto del conseguimento dell'abilitazione e nelle more dell'apertura delle finestre semestrali utili per l'inserimento in seconda fascia.

In un comunicato del 07 maggio del 2014 il MIUR aveva fornito una chiara indicazione sulla ratio di tale disposizione: "*Le Graduatorie di istituto*





continueranno ad essere aggiornate ogni tre anni per tutti gli iscritti. Nel frattempo, però, **il decreto firmato dal Ministro prevede che ogni anno si aprano due 'finestre', una a giugno e l'altra a dicembre, per l'inserimento in II fascia (quella riservata a chi è abilitato) di chi ha acquisito nel frattempo l'abilitazione** attraverso i Tfa, i Percorsi abilitanti speciali (Pas) riservati a chi aveva già alcuni anni di servizio alle spalle, i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria. **In attesa di una delle due finestre i nuovi abilitati restano in III fascia ma con un distinguo: a seguito dell'abilitazione viene loro riservata la precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze. "**

La logica della disposizione sopra citata, dunque, è chiarissima:

- I docenti inseriti in terza fascia nel momento stesso in cui conseguono l'abilitazione, nelle more dell'apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia, possono immediatamente ottenere un **titolo di preferenza** nel conferimento delle supplenze rispetto a tutti i docenti non abilitati inseriti nella suddetta terza fascia. In tal modo i docenti abilitati si collocano **in posizione sovraordinata** rispetto a tutti gli altri aspiranti inseriti in terza fascia, ma pur sempre **in posizione subordinata (in coda)** rispetto ai docenti abilitati già inseriti nella seconda fascia all'atto della costituzione delle graduatorie d'istituto;
- I docenti che conseguono l'abilitazione dopo il 23.06.2014, tuttavia, all'atto dell'apertura della finestra semestrale di integrazione delle graduatorie, potranno **mutare la propria condizione** chiedendo l'inserimento **“a pettine”** nella seconda fascia riservata agli insegnanti abilitati.

Le disposizioni oggi impugnate, in aperta violazione dell'unico senso logico ascrivibile alla norma di cui all' art. 14 del DM 353/2014, invece, in occasione della apertura semestrale delle graduatorie d'istituto, hanno mantenuto l'inserimento dei docenti nel frattempo abilitati “in coda” rispetto agli insegnanti già iscritti nella seconda fascia.

E, invero, in tal modo, **gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 23.06.2014**

- nelle more dell'apertura della finestra semestrale, grazie alla **immediata spendibilità del titolo di preferenza** nel conferimento delle supplenze, si collocano **in posizione migliore** rispetto a tutti gli altri docenti non abilitati



inseriti in terza fascia, ma pur sempre **in posizione deteriore** rispetto agli insegnanti previamente inseriti nella seconda fascia;

- in occasione della apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia, per effetto delle disposizioni impugnate, continuano a collocarsi **sopra** tutti i docenti non abilitati inseriti in terza fascia, ma ancora **sotto** rispetto agli insegnanti previamente inseriti nella seconda fascia.

In altri termini, le disposizioni oggi impugnate – violando palesemente i più elementari precetti di logica e di razionalità – **hanno posto nel nulla la distinzione tra la disciplina recata dalla seconda alinea** (nelle more dell'apertura della finestra semestrale) **e quella recata dalla prima alinea** (in occasione della apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia) dell'art. 14 del DM 353/2014, comma primo.

Il docente con titolo di abilitazione e di preferenza acquisito prima dell'apertura della finestra semestrale, infatti, in sede di convocazione per le supplenze **prevaleva** su tutti i docenti non abilitati già inseriti in terza fascia, ma **doveva cedere il passo** innanzi agli insegnanti previamente inseriti nella seconda fascia. **Tale condizione, in modo del tutto illogico, è destinata a ripetersi, senza alcuna sostanziale differenza, in occasione della apertura della finestra semestrale di integrazione della seconda fascia.** Anche dopo l'inserimento in seconda fascia, in coda rispetto ai docenti previamente inseriti, tali insegnanti – in sede di convocazione per l'attribuzione delle supplenze – avranno una **posizione di vantaggio** (ide est, una preferenza) rispetto ai docenti di terza fascia, ma saranno **posposti** rispetto ai docenti già inseriti in seconda fascia.

\*

L'unico senso logico della disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del DM 353/2014, dunque, consiste nell'attribuire – in occasione dell'apertura delle finestre semestrali di integrazione delle graduatorie – il diritto all'inserimento “a pettine” nella seconda fascia in favore dei docenti che, nelle more delle suddette aperture semestrali, avevano conseguito l'abilitazione.

**Tale interpretazione, invero, non si pone in contrasto con la norma di legge di cui all'art. 9, comma 20, seconda alinea, del Decreto Legge n. 70 del 2011**, ai sensi del quale *l'aggiornamento* delle graduatorie di istituto, di



cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **è effettuato con cadenza triennale.**

Al fine di cogliere il significato precettivo di tale disposizione, invero, è necessario **raccordare la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto con la parallela previsione dei tempi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento** (ossia delle graduatoria utilizzabili anche per le immissioni in ruolo). La prima alinea del comma 20 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 70 del 2011, infatti, prevede che *“Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ((e' sostituito dal seguente: "A decorrere)) dall'anno scolastico 2011/2012 ((, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,)) l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento ((in forza dell'articolo)) 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia ((secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza”.*

L'**accezione semantica del termine aggiornamento**, nel caso delle graduatorie ad esaurimento, **non** allude ai **nuovi inserimenti**, **ma** soltanto alla **possibilità di far valere nuovi punteggi.**

Così come per le graduatorie ad esaurimento, **anche per le graduatorie d'istituto**, la norma di rango primario prevede un **aggiornamento triennale dei punteggi**, ma nulla dispone in merito all'**integrazione** delle stesse graduatorie con gli **inserimenti dei docenti che, nelle more, conseguono l'abilitazione.**

E, dunque, **per le graduatorie ad esaurimento il MIUR, senza violare la norma sull'aggiornamento triennale, dispone annualmente la riapertura dei termini per le operazioni di “integrazione” delle suddette graduatorie con l'inserimento a pieno titolo della abilitazione nelle more conseguita dai docenti ivi inclusi** (l'ultima integrazione delle graduatorie, con la comunicazione del titolo di abilitazione conseguito dagli aspiranti a nomina, è stata disposta con il **D.M. 325 del 3 giugno 2015**).

Allo stesso modo il MIUR, **senza violare senza violare la norma sull'”**



**aggiornamento” triennale delle graduatorie d’istituto, può prevedere – così come ha effettivamente previsto – le finestre semestrale utili per “integrazione” delle graduatorie di seconda fascia con i docenti che nelle more hanno conseguito l’abilitazione.**

Una diversa interpretazione della norma di rango primario, tale da rendere **contra legem una integrazione delle graduatorie per cui è causa prima della scadenza del termine triennale** previsto dal comma venti dell’art. 9 del Decreto Legge n. 70 del 2011, invero, porterebbe all’ovvia conclusione secondo la quale **sarebbe illegittima l’intera disposizione recata dall’art. 14 del DM 353/2014, nella parte in cui prevede l’apertura di finestre semestrali per l’inserimento in II fascia.**

**In altri termini, se le graduatorie non possono essere integrate prima della scadenza triennale prevista dalla legge, esse non potranno essere integrate né con il sistema a pettine né con il sistema della fascia aggiuntiva.**

\*

**Ma tale interpretazione, invero, sarebbe in aperto contrasto con la stessa logica sistematica che ha indotto il MIUR a prevedere una apertura semestrale delle graduatorie.**

Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010, **l’accesso ai percorsi formativi abilitanti è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali**, deliberato ai sensi dell’articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione.**

In base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 **la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili**, in correlazione al previsto **turn over del successivo triennio**, ma **non tiene conto delle esigenze sostitutive temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema.**



**L'esigenza di prevedere l'apertura di finestre semestrali per l'integrazione delle graduatorie d'istituto, dunque, discende dal fatto che la disponibilità di insegnanti abilitati inclusi nelle graduatorie d'istituto (all'atto della loro costituzione sulla base della rilevazione delle vacanze d'organico previste nel triennio) è insufficiente a coprire le suddette esigenze sostitutive temporanee.**

Da qui la necessità di **parametrare la crescente domanda di insegnanti abilitati per l'attribuzione delle supplenze temporanee con i cicli annuali di abilitazione (i corsi TFA e PAS, infatti, hanno durata annuale).**

Poste queste premesse, è possibile trarre due conclusioni:

- **l'integrazione della seconda fascia delle graduatorie d'istituto nelle more dell'aggiornamento triennale non è *contra legem*, e anzi risponde a una esigenza ineludibile del sistema nazionale di istruzione;**
- **l'integrazione della suddetta seconda fascia, in occasione della finestra temporale semestrale, deve essere disposta con il criterio "a pettine", e ciò in quanto una diversa soluzione annullerebbe la distinzione tra la disciplina recata dalla seconda alinea (nelle more dell'apertura della finestra semestrale) e quella recata dalla prima alinea (in occasione della apertura della finestra semestrale per l'inserimento in seconda fascia) dell'art. 14 dell'art. 14, comma 1, del DM 353/2014.** In entrambi i casi, infatti, con l'inserimento in coda, i nuovi abilitati starebbero in posizione subordinata ai docenti previamente abilitati e in posizione sovraordinata rispetto ai docenti non abilitati.

\*\*\*

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ COME RECEPITI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DALL'ART. 401 DEL T.U. 297/94, OSSIA DALLE NORME CHA HANNO SANCITO IL PRINCIPIO MERITOCRATICO QUALE UNICO CRITERIO PER L'ASSUNZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA.**

**La collocazione in coda in una medesima fascia della graduatoria riservata ai docenti abilitati con le medesime procedure di formazione iniziale, disposta sul mero presupposto della posteriorità della data di conseguimento del medesimo titolo di abilitazione, invero, si pone in un insanabile contrasto con i valori protetti dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall'art. 2 della legge n. 124/1999 e dall'art.**



401 del T.U. 297/94.

Tale collocazione in coda, infatti, **stravolgerebbe l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico** che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica.

\*

Tale articolazione in due sub fasce della unitaria graduatoria riservata ai docenti abilitati, sul mero presupposto cronologico della data di conseguimento del titolo, infatti, riproporrebbe **l'illegittima suddivisione in fasce, in ordine progressivo cronologico, di soggetti destinati all'inserimento nelle graduatorie permanenti** così come introdotta dai **Decreti Ministeriali n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000.**

Tali Decreti Ministeriali sono stati **ritenuti dal TAR Lazio illegittimi proprio nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente sulla base della data di conseguimento del titolo.**

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la **SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 2001**, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che: **“VANNO ANNULLATI:**

- **il D.M. 27.3.2000**, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali;
- **il D.M. 18.5.2000**, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.”

Ciò che sopravvisse a questa declaratoria di illegittimità della suddivisione in fasce, invero, fu la **posizione sovraordinata delle prime due fasce**, ma solo perché queste due fasce, essendo ad esaurimento, avevano una **natura diversa** e mantenevano una ragione giustificatrice nella salvaguardia dei



pregressi e **diversi percorsi di abilitazione.**

\*

In tal senso la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168/2004**, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR di Bologna in ordine all'accorpamento della terza e della quarta fascia, disposto con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, in quanto “[...] **non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano** [...]”.

Tale giudizio di legittimità costituzionale era stato occasionato dal **TAR dell'Emilia-Romagna** secondo il quale l'accorpamento della terza e della quarta fascia avrebbe leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'**affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta fascia.**

**La Corte Costituzionale, come abbiamo detto, ha negato ogni valore a siffatto affidamento nutrito da chi aveva conseguito il titolo di abilitazione in data anteriore.**

E, invero, il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso “*salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria*” di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

**Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.**

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come “Al di fuori di questa eccezione, **la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato**” (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001 n. 2799).

In altri termini, **la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la**



**violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A**

**L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli**, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

\*

Tale articolazione in sub fasce, già disposta nei due decreti annullati, dunque, determina **il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i medesimi titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).**

Ciò determina, altresì, un **privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i medesimi requisiti**, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani.

Illuminante, in tal senso, è il **percorso argomentativo seguito dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011**, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167. Ed invero, già **il TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la SENTENZA N. 10809 DEL 2008**, aveva inequivocabilmente affermato che [...] legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che **la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti**, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. **La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configurando oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di**





**uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) [...].**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell' "eccentrica" disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il **criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.**

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente **illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione a tempo determinato, un elemento (quello della data di conseguimento del medesimo titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito** e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

\*\*\*

Come si può rilevare dalle allegate graduatorie, risulta evidente che le prime supplenze sono state assegnate a docenti meno graduati e che se la Prof. Cassetta fosse stata inserita a "pettine" le proposte contrattuali sarebbero state rivolte certamente alla ricorrente in quanto può vantare un maggior punteggio rispetto alle altre che la precedono in graduatoria.

Appare evidente, quindi, il grave nocumento che la ricorrente ha subito dal mancato inserimento "a pettine" nella II fascia delle predette graduatorie.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, **chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

### **CONCLUSIONI**

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE** dei DD.MM. n. 248 del 4 maggio 2015 e n. 326 del 3 giugno 2015 e le graduatorie d'istituto della scuola che ha



gestito l'inserimento in graduatoria (Istituto Tecnico Commerciale "Giovanni Boccardi") e di riflesso delle Graduatorie delle scuole indicate nel Modello B dalla ricorrente:

- a) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia delle graduatorie d'istituto "a pettine" cioè secondo il rispettivo punteggio conseguito per titoli e servizi, e non in coda e per l'effetto;
- b) **ordinare** alle amministrazioni convenute l'inserimento "a pettine" della ricorrente per la classe concorsuale A060 dell'istituzione scolastica capofila e, di riflesso, delle scuole indicate nel Modello B presentato dalla stessa mediante la modalità *Polisweb* su *Istanze online* e riportate in narrativa;
- c) **dichiarare** il diritto della ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla stessa per l'omesso inserimento "a pettine" in considerazione della perdita di chances e/o per la stipula di contratti economicamente meno vantaggiosi rispetto a quelli cui avrebbero avuto diritto e per l'effetto;
- d) **condannare le Amministrazioni convenute** al pagamento del risarcimento del danno equitativamente computato nella misura di 10 mensilità (con riferimento allo stipendio tabellare di un docente di scuola seconda di II grado) ovvero per il minor guadagno a motivo della minor durata di eventuali supplenze e/o di orario inferiore all'orario cattedra e/o nella misura di € 5.000 per il maggior disagio correlato al raggiungimento della sede di servizio di eventuale assegnazione della supplenza ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice;
- e) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*

**In via istruttoria** si chiede di voler ordinare alla scuola che ha gestito l'inserimento in graduatoria (Istituto Tecnico Commerciale "Giovanni Boccardi") e di riflesso delle Graduatorie delle scuole indicate nel Modello B dalla ricorrente, l'esibizione dei contratti stipulati per la classe di concorso A060.

Si esibisce e deposita la documentazione elencata in atti come da indice.



\* \* \*  
\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente all'inserimento a pettine" nelle graduatorie d'istituto di II fascia** per la classe concorsuale **A060, pubblicate dalle istituzioni scolastiche indicate nel Modello B presentate dalla ricorrente in modalità online** e sopra riportate;

**Le supplenze annuali o anche brevi e saltuarie vengono assegnate sulla base della iscrizione in graduatoria: I fascia (GaE), II fascia (abilitati non iscritti in GaE) o III fascia (quest'ultima riservata ai non abilitati) e della posizione ivi occupata in base al punteggio;**

Ciò implica che **gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti** nelle ridette Graduatorie per la classe di concorso **A060** potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno dei ricorrenti che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per l'inserimento "a pettine" della ricorrente;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie d'Istituto per l'a.s. 2015-16, classe di concorso A060, nelle scuole indicate nell'allegato Modello B dalla ricorrente, che qui si riportano, ossia:

**CBIS01800L ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "GIOVANNI BOCCARDI"**

CBRH010005 IPSAR "F. DI SVEVIA",

CBIS02400X ISTITUTO SUPERIORE LARINO,

CBIS023004 "E. MAJORANA",

CBIS00300V ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE,

CBIS022008 LICEO "ALFANO" DA TERMOLI,

CBPM01000C IST. OMNICOMPENSIVO GUGLIONESI,

CBRI070008 IPSIA MONTENERO,

CBPS08000N IST. OMNICOMPENSIVO S. CROCE DI MAGLIANO,

CBTF01000D ITI "G. MARCONI",



CBPS01000B LICEO "ROMITA",  
CBPM040008 LICEO DELLE SCIENZE UMANE "G.M. GALANTI",  
CBIS02100C "L. PILLA",  
CBIS002003 IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO",  
CBIS01700R IPSIA L. MONTINI - CUOCO,  
CBPS070003 L. SCIENTIFICO "M. PAGANO",  
CBTE020009ITS "SANDRO PERTINI",  
CBRI050003 IST, PROFESSIONALE CASACALENDA,  
CBIS007006 ISTITUTO SUPERIORE BOJANO,  
CBPM070004 ISTITUTO MAGISTRALE SCARANO

### RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**elevato numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - **la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale*



*del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]» (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).*

**RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- **nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto classe di concorso A060, indicate nel Modello B dalla ricorrente e vigenti per l'anno scolastico 2015/2016 - ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLE CUOLE INTERESSATE DEI SEGUENTI DATI:**

- a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) **nome della ricorrente** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come **“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto classe di concorso A060, indicate nel Modello B dalla ricorrente e vigenti per l'anno scolastico 2015/2016”;**
- e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

\*\*\*\*\*

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e va corrisposto nella misura di € 250,00.*

Salvis iuribus

**Termoli-Udine, li 29.01.16**

**Avv. Fortunato Niro**  
**Avv. Gian Domenico Santoro**





### PROCURA ALLE LITI

la sottoscritta Mariagrazia Assunta Cassetta nata a S.Croce del Sannio Prov. Bn il 12/09/1959 e residente a Termoli Prov. Cb - c.f. CSSMGR59P521179U informata ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso decreto, nonché, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e delego a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente nella procedura avente ad OGGETTO: Mancato inserimento in II<sup>a</sup> fascia graduatorie d'Istituto

CONTRO: MIUR - USR Molise - AT Campobasso

quale mio procuratore e domiciliatario, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c. nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio,

Avv. Fortunato Niro, nato a Waiblingen (Germania) il 30.11.1966, C.F. NRIPTN66S30Z112A

Avv. Santoro Gian Domenico, nato in Australia (EE) il 04.07.1961, C.F. SNTGDM61L04Z700G

Eleggo domicilio presso e nello Studio del secondo in Termoli alla Via Corsica n. 40, PEC avvocato.niro@cnfpec.it - avvgiandomenicosantoro@puntopec.it.

Dichiaro di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 e modif. aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L.675/96 e successive modifiche.

Termoli - Udine, li 29.01.2016

Mariagrazia A. Cassetta

Vera è la firma

Avv. Fortunato Niro

Fortunato Niro





**TRIBUNALE DI LARINO  
SEZIONE LAVORO  
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice del lavoro Daniele Colucci,

letto il ricorso che precede;

dispone la comparizione delle parti e fissa per la discussione l'udienza del 27 aprile, ore di rito, onerando della notifica alle controparti nel rispetto dei termini di legge. A tal fine autorizza la notifica nei confronti di tutti i docenti attualmente iscritti nelle graduatorie di istituto classe di concorso A060 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero resistente del testo integrale del ricorso e del presente decreto.

Larino, 4 febbraio 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

IL GIUDICE  
(Daniele Colucci)